

RACCOLTA UFFICIALE
DELLE
LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME PRIMO

ANNO 1895



ROMA
STAMPERIA REALE



N. 83.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico della legge elettorale politica.*

28 marzo 1895.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 marzo 1895, n. 75)

UMBERTO I

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA**

In virtù delle facoltà concesse al Nostro Governo dall'art. 14 della legge 11 luglio 1894, n. 286, di pubblicare un testo unico della legge elettorale politica;

Viste le leggi 17 dicembre 1860, n. 4513, 3 luglio 1875, n. 2610, 13 maggio 1877, n. 3830, 22 gennaio 1882, numero 593, 5 luglio 1882, n. 842, il testo unico 24 settembre 1882, n. 999, le leggi 30 dicembre 1882, n. 1150, 14 luglio 1887, n. 4711, 25 gennaio 1888, n. 5174, 3 maggio 1888, n. 5381, 30 dicembre 1888, n. 5865, 7 luglio 1889, n. 6173, 5 maggio 1891, n. 210, 28 giugno 1892, n. 315, 10 agosto 1893, 15 agosto 1893, n. 503, n. 449, 11 luglio 1894, nn. 286 e 287, 19 luglio 1894, n. 333;

Visti i regi decreti 6 febbraio 1887, n. 4323, 1° marzo 1888, n. 5247, 10 febbraio 1889, n. 5921, 1° dicembre 1889, n. 6509, 14 giugno 1891, n. 280, 29 ottobre 1891, n. 659, 24 dicembre 1891, n. 735, 13 marzo 1892, n. 97, 20 marzo 1892, n. 198, 22 maggio 1892, n. 271, 5 giugno 1892, n. 287, 9 giugno 1892, n. 293, 4 dicembre 1892, n. 742, 18 dicembre 1892, n. 782, 15 gennaio 1893, n. 12, 5 feb-

braio 1893, n. 48, 19 febbraio 1893, n. 118, 26 marzo 1893, n. 265, 11 maggio 1893, n. 239, 18 maggio 1893, n. 249, 15 giugno 1893, n. 312, 18 giugno 1893, n. 340, 25 agosto 1893, n. 518, 29 settembre 1893, n. 579, 11 ottobre 1893, n. 613, 29 ottobre 1893, n. 617, 20 novembre 1893, n. 664, 17 dicembre 1893, n. 694, 7 giugno 1894, n. 588, 10 giugno 1894, n. 589, 24 giugno 1894, n. 591, 8 luglio 1894, n. 587, 5 agosto 1894, n. 387, 5 settembre 1894, n. 590, 16 dicembre 1894, n. 579, 13 gennaio 1895, numero 22;

Veduto il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico della legge elettorale politica rimane approvato il seguente:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1.

Testo unico 1882, art. 1.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto

reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;
3. Di saper leggere e scrivere;
4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Testo unico 1882, art. 2.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti, costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrarii;

2. I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello; i notai; ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli

agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

Art. 19 pen. cap. legge 11 luglio 1894, n. 286.

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che hanno istruzione corrispondente a quella che si impartiva nelle scuole reggimentali, da comprovarsi a termini del penultimo capoverso dell'art. 19;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali, per non meno di un anno, furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici

istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Art. 3.

Testo unico 1882, art. 3.

Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19. 80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da un'imposta diretta non minore di lire 80 compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150

In quelli	da 2,500 a 10,000	id.	» 200
Id.	da 10,000 a 50,000	id.	» 260
Id.	da 50,000 a 150,000	id.	» 330
Id.	superiori a 150,000	id.	» 400

Art. 4.

Testo unico 1882, art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o paraggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Legge 11 luglio 1874, n. 286. Modificazione implicita.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito

alla commissione comunale dall'art. 27 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5.

Testo unico 1882, art. 5.

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 3, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6.

Testo unico 1882, art. 6.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7.

Testo unico 1882, art. 7.

I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8.

Testo unico 1882, art. 8.

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga per i beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale.

Art. 9.

Testo unico 1882, art. 9.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

Legge 25 gennaio 1883, n. 5174.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale civile indicando il nome degli associati.

Art. 10.

Testo unico 1882, art. 10.

I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 11.

Testo unico 1882, art. 11.

Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12.

Testo unico 1882, art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13.

Testo unico 1882, art. 13.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

Art. 14.

Testo unico 1882, art. 14.

I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 15.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 1, art. 15 legge elettorale politica.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 18. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 16.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 1, art. 16 legge elettorale politica.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 17.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 1, art. 17 legge elettorale politica.

Il quindici dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Art. 18.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 18.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

- 1° la paternità, il luogo e la data della nascita;
- 2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;
- 3° le condizioni di domicilio civile o politico, e di abitazione, per gli effetti degli art. 13, 24, 47. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto; e, se il comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 19.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art 19.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La prova voluta dal 1° paragrafo dell'art. 2 deve risultare da certificato scolastico autentificato dall'ispettore scolastico del circondario.

Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria.

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

Le condizioni richieste dal numero 5 dell'art. 2 della presente legge debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo e rilasciata insieme al foglio di congedo.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto

della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 20.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 20.

È istituita in ogni comune una commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune. I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'articolo 26.

Art. 21.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 21.

Se il consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il consiglio è ricostituito. Se il consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Art. 22.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 22.

Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

Art. 23.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 23.

Trascorso il termine di cui all'art. 17, la commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande, e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 24.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 24.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano presentata domanda documentata, a termini degli art. 18 e 19, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la commissione non può proporre l'iscrizione

di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti per i quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, si deve apporre relativa annotazione.

Nei comuni divisi fra più collegi elettorali, la commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nella lista del collegio nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel comune, è iscritto nella lista del collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 18.

Nel secondo elenco la commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perdute le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato al domicilio politico a termini dell'art. 13.

Il mutamento d'abitazione da uno ad altro collegio non produce variazione nelle liste se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 13.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Art. 25.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 25.

A richiesta della commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste. Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai comuni una copia dei ruoli certificata conforme.

Prima del 15 dicembre, gl'istituti di beneficenza e la congregazione di carità debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'art. 98, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente.

Art. 26.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 26.

La commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la commissione redige processi verbali, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 27.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 27.

Non più tardi del 15 febbraio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo giorno di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun

nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della vincia l'affissione degli avvisi.

Art. 28.

Legge 11 luglio 1894, n. 236, art. 28.

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

Art. 29.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 29.

La pubblicazione prescritta dall'art. 27 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 30.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 30.

La commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non più

tardi di 3 giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle in cui agli art. 31, 35 e 39, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 31.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 31.

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 27, può reclamare alla commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 32.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 32.

La commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia, che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della commissione.

La commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della commissione.

Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte di appello.

Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 22 e per l'applicazione delle pene relative.

Art. 33.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 33.

Spirato il termine di cui il precedente art. 27, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della commissione elettorale della provincia:

1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
2. la lista, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;
3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14;
4. i tre elenchi di cui all'art. 24, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;
5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

Art. 34.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 34.

La commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;
3. cancella dagli elenchi deliberati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 35.

Entro il giorno 30 maggio la commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della commissione provinciale.

Le decisioni della commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'art. 30, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio, sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 36.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 36.

L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente, rettificata in conformità del precedente articolo; e gli elettori votano nella sezione sulla cui nota sono iscritti a termini dello art. 48. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'art. 40.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti ed alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui allo art. 15, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dello articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Art. 37.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 37.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della

lista permanente del collegio, fatta ai termini dell'art. 35, deve promuovere la sua azione davanti la corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'art. 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori: ed invece al presidente della commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 35 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della commissione provinciale concorde con le proposte della commissione comunale. Il ricorso alla corte d'appello contro il decreto della commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 38.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 38.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

Art. 39.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 39.

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della commissione del comune le sentenze della corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 40.

La commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita

sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 36.

Art. 41.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli art. 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 42.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista definitiva del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Modificazione apportata con l'art. 7 della legge 11 luglio 1894, n. 286.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Ultimo alinea art. 42 legge 11 luglio 1894, n. 286.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni.

Art. 43.

Testo unico 1882, art. 43.

Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III.

Dei collegi elettorali.

Art. 44.

Legge 5 maggio 1891, n. 210, e regio decreto 14 giugno 1891, n. 280.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La provincia di Alessandria ne elegge 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 4 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 7 — Bari 12 — Belluno 3 — Benevento 4 — Bergamo 7

— Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 5 — Campobasso 7 — Caserta 13 — Catania 10 — Catanzaro 8 — Chieti 6 — Como 9 — Cosenza 8 — Cremona 5 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 14 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 10 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 4 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 20 — Modena 5 — Napoli 17 — Novara 12 — Padova 7 — Palermo 12 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 10 — Sassari 5 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 5 — Treviso 7 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 7 — Vicenza 7.

Art. 45.

Legge 5 maggio 1891, n. 210 e regio decreto 14 giugno 1891, n. 280.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 46.

Testo unico 1882, art. 46.

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale auteriormente stabilita.

Art. 47.

Testo unico 1882, art. 47 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 2.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni, in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 600 nè inferiore a 100 elettori iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni e di frazioni di comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50. La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro qualunque deliberazione della commissione comunale.

Art. 48.

Testo unico 1882, art. 48 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 1.

La ripartizione del comune in sezioni è deliberata dalla commissione elettorale comunale; la quale determina pure la circoscrizione delle singole sezioni.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove devono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale.

La commissione comunale compila in entrambi i casi la lista degli elettori per caduna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio comune.

L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo ove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a' termini dell'art. 18 della presente legge.

Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'articolo 18, saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda. Contro l'operato della commissione locale per la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni e la formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla commissione elettorale provinciale.

Art. 49.

Testo unico 1882, art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi a quello stabilito per le elezioni devono decorrere almeno quindici giorni.

Art. 50.

Legge 11 luglio 1894, art. 3.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in più di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della singola sezione deve condurre solo a due sezioni.

Art. 51.

Modificazioni apportate con legge 28 giugno 1892, n. 315, art. 51.

Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascuno dei presidenti, se vi sono più uffici:

1° la nota degli elettori della sezione, che deve avere una colonna per ricevere le firme d'identificazione dei votanti;

2° un bollo municipale;

3° un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stessa.

La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52.

Modificazioni apportate con legge 28 giugno 1892, n. 315, art. 52.

In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una corte d'appello, dal presidente, dai vice-presidenti, dai giu-

dici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale medesimo;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vice-pretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Se il consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due più giovani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53.

Testo unico 1882, art. 53.

L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 ant. del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54.

Testo unico 1882, art. 54.

La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55.

Testo unico 1882, art. 55.

Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56.

Testo unico 1882, art. 56.

Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57.

Testo unico 1882, art. 57.

Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'art. 15, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di corte d'appello con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58.

Testo unico 1882, art. 58.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala dell'adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli art. 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dal 96 al 113 del titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

Art. 59.

Testo unico 1882, art. 59.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 60.

Testo unico 1882, art. 60.

La sezione, purchè sieno presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza nell'ordine seguente:

- a) notai;
- b) cancellieri e vice cancellieri di pretura;
- c) segretari e vice segretari comunali;
- d) altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Modificazione portata dall'art. 5 della legge 11 luglio 1894, n. 287.

Esso deve essere remunerato coll'onorario di lire *dieci* a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Testo unico 1882, art. 6.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61.

Testo unico 1882, art. 61.

Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62.

Testo unico 1882, art. 62.

Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'art. 60.

Art. 63.

Testo unico 1882, art. 63.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64.

Modificazione portata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato, e chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella nota.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato. Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna, sulla nota di cui all'art. 51.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata.

Art. 65.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593, ripristinata con legge 5 maggio 1891, n. 210.

L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'in-

dicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'art. 116, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicando il motivo.

Art. 66.

Testo unico 1882, art. 66.

Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67.

Testo unico 1882, art. 67.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopraindicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68.

Modificazione apportata con legge 23 giugno 1892, n. 315.

Compite le operazioni prescritte negli articoli precedenti, trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, e

sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente :

1° Dichiara chiusa la votazione ;

2° Accerta il numero dei votanti, risultante dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 51.

Art. 6 legge 11 luglio 1894, n. 287 ; art. 70, legge 28 giugno 1892, n. 315.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

La suddetta nota d'identificazione sarà pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.

Legge 28 giugno 1892, n. 315.

3° Procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede, ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termini dell'art. 70 ;

4° Conta il numero delle schede scritte, e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati,

più quello delle schede bianche, nulle e contestate e non assegnate a nessun candidato;

5° Estrae e conta le schede bianche rimaste nella prima urna, e riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Queste schede vengono immediatamente distrutte.

Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse, deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 69.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593, ripristinata dalla legge 5 maggio 1891, n. 210.

Sono nulle:

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 63;

3° Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

Art. 70.

Modificazioni portate con la legge 28 giugno 1892, n. 315.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria, salvo il giudizio della Camera, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, o non l'abbia compiuto, esso deve chiudere immediatamente l'urna contenente le schede bianche non distribuite, l'altra urna che contiene le schede scritte non spogliate, e chiudere in un plico quelle già spogliate; apponendo così alle due urne come al plico le indicazioni del collegio e della sezione, con le firme di almeno tre dei membri dell'ufficio e il sigillo del comune. Inoltre ogni elettore del collegio può mettervi anche il proprio sigillo. Delle firme e dei sigilli deve constare dal processo verbale. Le urne e il plico, insieme al verbale e alle carte annesse, vengono subito recati nella sala della prima sezione del collegio, a forma dell'art. 72.

Subito dopo lo scrutinio, tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente capoverso, per essere depositati nella cancelleria della pretura, a termini dell'art. 71.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede contestate attribuite o meno ai candidati e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio.

Le schede bianche, le nulle, le contestate a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse all'esemplare del verbale, di cui all'art. 72.

Art. 71.

Modificazioni apportate con legge 28 giugno 1892, n. 315.

L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere

firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio, e dal segretario; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Modificato implicitamente dalla legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 6.

Un originale del verbale, viene depositato nella segreteria del comune dove si è radunata la sezione; vi rimane esposto per quindici giorni, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne conoscenza.

Legge 28 giugno 1892, n. 315.

Il plico delle schede, insieme all'estratto del verbale relativo alla formazione e allo invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria, e redige verbale della consegna.

Modificazione apportata con legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 7.

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del comune.

Art. 72.

Testo unico 1882, art. 72.

Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'art. 70, all'ufficio della prima sezione del collegio.

Art. 73.

Modificazione apportata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

I presidenti degli uffici definitivi delle singole sezioni, o gli scrutatori che ne facciano le veci, si riuniscono nella sala della prima sezione del collegio sotto la presidenza di un magistrato.

Il presidente della corte di appello nella cui giurisdizione si trova il collegio elettorale, otto giorni prima dell'elezione, designa il magistrato che deve presiedere l'adunanza dei presidenti, scegliendolo fra i consiglieri di appello e in mancanza fra i giudici del tribunale.

Mancando il presidente designato, l'adunanza lo eleggerà nel proprio seno, a maggioranza di voti.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza del presidente e di almeno due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi. A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

All'adunanza hanno diritto di essere presenti gli elettori del collegio.

L'adunanza:

1° fa lo spoglio delle schede che le fossero state inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli art. 68, 69, 70 e 71;

2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essa affidate;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'adunanza dei presidenti di deliberare, e anche di discutere sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali, e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto.

Art. 74.

Modificazione apportata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio, o più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste, e in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza delle sezioni elettorali, o in quella dei presidenti, o posteriormente.

I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni o nell'adunanza dei presidenti, dovranno essere mandati alla presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascerà ricevuta. Tali reclami o proteste, però, non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta giorni da quello dell'elezione, o quando la Camera abbia in questo termine già pronunciato definitivamente su di essa.

Art. 75.

Modificazione apportata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'adunanza dei presidenti deve proclamare, in conformità delle deliberazioni di essa, il nome

dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal decreto reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Art. 76.

Testo unico 1882, art. 76.

L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni nè minore di quattro.

Art. 77.

Modificazione approvata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.

A parità di voti il maggiore di età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 78.

Modificazione approvata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti deve redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti, ed essere firmato in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri.

Questo verbale, coi propri documenti annessi, nonchè

tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere spedito in piego raccomandato, in franchigia postale dentro 24 ore dal presidente dell'adunanza alla presidenza della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

Una copia del processo verbale, certificata conforme all'originale e firmata in ciascun foglio dal presidente, dal segretario e da almeno tre membri dell'adunanza, è depositata entro tre giorni nella cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio.

Art. 79.

Modificazione approvata con legge 28 giugno 1892, n. 315.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate a termini dell'art. 71 le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e farli ardere in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria, o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venire arse, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Art. 80.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593, ripristinata con legge 5 maggio 1891, n. 210.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso deve essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

TITOLO IV.**Dei deputati.****Art. 81.**

Testo unico, 24 settembre 1882, n. 999, art. 81.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 82.

Legge 13 maggio 1877, n. 3830, art. 1; regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, circa l'istituzione dei sotto segretari di Stato, e legge 3 maggio 1888, n. 5381.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del fondo culto, degli economati generali dei benefici vacanti, della lista civile, del gran magistero dell'ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei sotto segretari di Stato, del ministro della casa reale, e del primo segretario del gran magistero dell'ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del consiglio superiore di pubblica istruzione, del consiglio superiore di sanità, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 83.

Testo unico 24 settembre 1882, n. 999, art. 82; legge 13 maggio 1877, n. 3830, art. 2.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 84.

Legge 13 maggio 1877, n. 3830, art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commer-

ciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 85.

Legge 13 maggio 1877, n. 3830, art. 4.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessione o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 86.

Legge 13 marzo 1877, n. 3830, art. 5.

I diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da governo estero.

Art. 87.

Testo unico 24 settembre 1882, n. 999, art. 83.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 88.

Legge 13 maggio 1877, n. 3830, art. 6, combinato colle leggi 17 dicembre 1860, n. 4513, 3 luglio 1875, n. 2610, regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4323 e regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247.

I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 82, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato, e i sottosegretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c*, *d*, *g*, sopraindicate all'art. 82, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei consigli designati nella lettera *f* dell'articolo stesso, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di corte di cassazione e delle corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*, *d*, *g*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Legge 3 luglio 1875, n. 2610, art. 2 e legge 13 maggio 1877, art. 1, regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4323.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'art. 82 quando gli eletti disimpegnino, anche

temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Art. 89.

Art. 80 legge 30 dicembre 1888, n. 5865, e 235, legge 10 febbraio 1889
(testo unico) n. 5921.

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

Chiunque eserciti funzioni di deputato provinciale o di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Legge 7 luglio 1889, n. 6173, art. 1.

Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della giunta, i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 90.

Legge 13 maggio 1877, n. 3830 e leggi 14 luglio 1887, n. 4711
e 3 maggio 1888, n. 5381.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli art. 84, 85 e 86, della presente legge.

Art. 91.

Art. 17 della legge 10 agosto 1893, n. 449, portante il riordinamento degli istituti d'emissione.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti d'emissione.

Art. 92.

Legge 30 dicembre 1882, n. 1150.

I deputati al Parlamento che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendano decaduti dal mandato.

Art. 93.

Legge 30 dicembre 1882, n. 1150.

I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 94.

Testo unico 24 settembre 1882, art. 84.

Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 95.

Testo unico 24 settembre 1882, art. 85.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.**Disposizioni generali e penali.****Art. 96.**

Testo unico 24 settembre 1882, art. 86 e regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1° I condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

2° I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione

zione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, secondo la cessata legislazione penale.

3° I condannati per reati che secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione.

Art. 97.

Testo unico 1882, art. 87.

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati per reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 98.

Testo unico 1882, art. 88.

Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

Art. 99.

Modificazioni apportate con la legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera a.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la re-

visione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 100.

Modificazioni apportate con la legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera *b*.

Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 101.

Modificazioni apportate con la legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera *c*.

Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 102.

Modificazioni apportate con la legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera *d*.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per

sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire 2000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.

Art. 103.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera e.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con una ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 104.

Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3, lettera f.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 105.

Testo unico 1882, art. 90.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 51 a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Art. 106.

Testo unico 1882, art. 91.

Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa da lire 51 a lire 1000, o nei casi più gravi con la detenzione fino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 107.

Testo unico 1882, art. 92.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 108.

Testo unico 1882, art. 93.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni, e con una multa da lire 51 a lire 5000.

Art. 109.

Testo unico 1882, art. 94.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con l'ammenda estensibile a lire 200, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a L. 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

Art. 110.

Testo unico 1882, art. 95.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 51 a 1000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 111.

Testo unico 1882, art. 96.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con multa da lire 51 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a due anni e con la multa da lire 51 a 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 51 a 1000.

Art. 112.

Testo unico 1882, art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, e durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione

della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 139 regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 113.

Testo unico 1882, art. 98.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice

penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 114.

Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 8.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110 e 111, è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunciarsi.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 115.

Testo unico, 1882, art. 99.

Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 116.

Coloro che al tempo della promulgazione della legge 22 gennaio 1882, n. 593, trovavansi iscritti sulle liste elettorali in forza del disposto del n. 3° (capoverso) dell'ar-

articolo 1° della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'art. 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (serie 3^a), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Il Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del consiglio dei ministri, è autorizzato a firmare, d'ordine Nostro, l'unita tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, di cui all'art. 45 del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1895.

UMBERTO

Registrato alla corte dei conti addì 29 marzo 1895.

*Reg. 197. Atti del Governo a f. 213. G. CAPPIELLO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDÀ.*

F. CRISPI.

TABELLA

delle circoscrizioni dei collegi elettorali approvata con regio decreto 14 giugno 1891, n. 280, in esecuzione della legge 5 maggio 1891, n. 210.

PROVINCIA D'ALESSANDRIA

Popolazione . . . ab. 746,441

Collegi N. 13

1. ALESSANDRIA.

2. **ACQUI**, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d'Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Momaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Serole, Pareto.

3. **ASTI**, Revigliasco d'Asti, Serravalle d'Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d'Asti, Mongardino, Rocca d'Arazzo, Azzano del Tanaro, San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.

4. **CAPRIATA D'ORBA**, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montalto Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d'Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.

NB. Le indicazioni in carattere corsivo dimostrano le varianti di nome e di circoscrizione amministrativa alla tabella delle circoscrizioni politiche approvata con regio decreto 14 giugno 1891, n. 280: varianti le quali non alterano la formazione dei collegi elettorali stabilita dalla tabella stessa.

5. **CASALE MONFERRATO**, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cellamonte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.
6. **NIZZA MONFERRATO**, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano, Oliveto, Castagnole Lanzo, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montalto Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vinchio.
7. **NOVI LIGURE**, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel dei Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre dei Ratti, Vignole Borbera.
8. **OVIGLIO**, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borghorato Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelspina, Predosa.
9. **TORTONA**, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, San Sebastiano Curone, Brignano Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Sarezzano, Volpeglino, Villa Alvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuqueño, Gavezzana, Malvino, Paderna, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarsino, Pozzol Groppo.
10. **VALENZA**, Lazzarone, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d'Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant'Antonio, Guazzora, Piovera, San Salvatore Monferrato, Castelletto Scazzoso, Lu.
11. **VIGNALE**, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo, Grazzano, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Otiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Castiglione d'Asti, Scurzolengo, Frinco.

12. **VILLADEATI**, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglia, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghella, Montechiaro d'Asti, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d'Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfano Natta, Calliano, Penango.
13. **VILLANOVA D'ASTI**, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d'Asti, S. Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d'Asti, Primiglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d'Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d'Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Mareto, Passerano, Piea, Roatto, Viale, San Damiano d'Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, San Martino al Tanaro, Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA

Popolazione . . ab. 277,861

Collegi N. 5

1. **ANCONA**, Camerino, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d'Ancona.
2. **FABBIANO**, Cerreto D' Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra dei Conti, Sassoferrato, Genga.
3. **IESI**, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Iesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito.
4. **OSIMO**, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.
5. **SENIGALLIA**, Monterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba.

PROVINCIA D' AQUILA

Popolazione . . ab. 342,477

Collegi N. 7

1. **AQUILA**, Bagno, Ocre, Rojo Piano, Campotosto, Capitignano, Pizzoli Arischia, Barete, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.
 2. **CITTADUCALE**, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.
 3. **SAN DEMETRIO NE' VESTINI**, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant'Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Castelvechio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.
 4. **AVEZZANO**, Capistrello, Magliano ne' Marsi, Massa d'Albe, Scurcola Carsoli, Pereto, Tagliacozzo, Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.
 5. **PESCINA**, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Colle Armele, Ortona, de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioja de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Ortuchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d'Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.
 6. **SOLMONA**, Campo di Giove, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.
 7. **POPOLI**, Roccacasale, Capestrano, Bussi sul Tirino, Caporgiano, Carapelle Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.
-

PROVINCIA D' AREZZO

Popolazione . . . ab. 242,782

Collegi N 4

1. **AREZZO**, San Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina.
2. **MONTEVARCHI**, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castel-franco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.
3. **CORTONA**, Castiglion Fiorentino, Fogliano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.
4. **BIBBIENA**, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Popolazione . . . ab. 215,395

Collegi N 4

1. **ASCOLI PICENO**, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca del Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Monte Fortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.
 2. **SAN BENEDETTO DEL TRONTO**, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cosignano, Massignano.
 3. **FERMO**, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, Montefiore dell' Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottamare, Campoflone, Cupra Marittima, Pedaso.
 4. **MONTE GIORGIO**, Falerone, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Montesampietro Morico, Monte Falcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Monte Granaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Ripagnano, Torre San Patrizio.
-

PROVINCIA DI AVELLINO

Popolazione . . . ab. 397,773

Collegi N. 7

1. **AVELLINO**, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Petruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, San Pietro Indelicato, Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada.
2. **ATRIPALDA**, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Irpina, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant'Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.
3. **BAIANO**, Cervinara, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Irpina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sigrignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Morzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.
4. **SANT'ANGELO DE' LOMBARDI**, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca S. Felice, Torella de' Lombardi, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora, Conzà della Campania, Sant'Andrea di Conza.
5. **LACEDONIA**, Bisaccia, Rocchetta Sant'Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata.
6. **ARIANO DI PUGLIA**, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant'Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Irpini, Crsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova di Battista, Zungoli.
7. **MIRABELLA ECLANO**, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvete di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI

Popolazione . . . ab. 683,496

Collegi N. 12

1. **BARI**.
2. **MODUGNO**, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellamare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.
3. **ALTAMURA**, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.
4. **BITONTO**, Terlizzi, Giovinazzo.
5. **CONVERSANO**, Castellana, Noicattaro, Rutigliano, Locorotondo, Cisternino.
6. **CORATO**, Trani.
7. **GIOJA DEL COLLE**, Noci, Alberobello, *meno la frazione Coreggia (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Putignano, Santeramo in Colle.
8. **MOLFETTA**, Bisceglie.
9. **MONOPOLI**, *più la frazione Coreggia del comune Alberobello di (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.
10. **ACQUAVIVA DELLE FONTI**, Canneto di Bari, Losco, San Nicandro di Bari, Turi, Montrone, San Michele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.
11. **ANDRIA**, Barletta.
12. **MINERVINO MURGE**, Canosa delle Puglie, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO

Popolazione . . . ab. 195,419

Collegi N. 3

1. **BELLUNO**, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Piove di Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldò, La Valle, Rocca Pietore, San Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, Selva Bellunese, Rivamonte.
 2. **FELTRE**, Alano di Piave, Cesio Maggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.
 3. **PIEVE DI CADORE**, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Aldo, Soverzene, Auronzo, *San Stefano di Cadore (R. D. 16 dicembre 1894, n. 579)*, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.
-

PROVINCIA DI BENEVENTO

Popolazione . . . ab. 240,061

Collegi N. 4

1. **BENEVENTO**, Arpaise, Ceppaloni, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio, Paduli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pietra Elcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro e Calvi, San Nicola Manfredi.
2. **CERRETO SANNITA**, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castelvenere, S. Lorenzo Maggiore, S. Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Ponte Landolfo, Campolattaro, Casalduni, *più la frazione Ponte del comune di Paupisi (R. D. 13 marzo 1892 n. 97)*, San Lupo, Solopaca e Telese, Frasso Telesino, Melizzano e Dugenta.
3. **S. BARTOLOMBO IN GALDO**, Baselice, Castelvete in Val Fortore, Fojano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra dei Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.
4. **MONTESARCHIO**, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi, *meno la frazione Ponte (R. D. 13 marzo 1892, n. 97)*, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata dei Goti, Durazzano, Limatola.

PROVINCIA DI BERGAMO

Popolazione . . . ab. 404,040

Collegi N. 7

1. **BERGAMO**, Azzano di S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.
2. **CAPRINO BERGAMASCO**, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate

- d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Ger-vasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, *Terno d'Isola* (*R. D. 4 dicembre 1892, n. 742*). Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.
3. **CLUSONE**, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Lefte, Orezza, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano al Serio, Gazzaniga.
 4. **MARTINENGO**, Bagnatica, Brusaporto, Calcinata, Cavernago, Civitate al Piano, Cortenuova, Ghisalpa, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.
 5. **TRESCORE BALNEARIO**, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre dei Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano Maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.
 6. **TREVIGLIO**, Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.
 7. **ZOGNO**, Bello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dosena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei

Zanchi, Oltre il Colle, Piazza Alto, Piazza Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino al Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa di Valle Imagna, Fuipliano di Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo di Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Trabuchello, Valleve, Valnegrà, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Popolazione . . . ab. 468,631
 Collegi N. 8

1. **BOLOGNA** (I), parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a termini del decreto 14 gennaio 1861 di quell'intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Montevoglio, Savigno.
 2. **BOLOGNA** (II), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.
 3. **BOLOGNA** (III), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro Monterezenzio, Monzuno.
 4. **CASTEL MAGGIORE**, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, S. Giorgio di Piano, Argelato, Castel d'Argile, S. Pietro in Casale, Galliera.
 5. **BUDRIO**, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso Minerbio.
 6. **S. GIOVANNI IN PERSICETO**, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.
 7. **VERGATO**, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione de' Pepoli, Camugnano, Piano del Voglio, Bagni della Porretta, Casio e Casola, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.
 8. **IMOLA**, Dozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, Fontana Elice, Castel del Rio.
-

PROVINCIA DI BRESCIA

Popolazione . . . ab. 475,467

Collegi N. 8

1. **BRESCIA**, mandamento 1°, 2° e parte del 3°.
2. **BRENO**, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Piano Camuno, Terzano.
3. **CHIARI**, Castelvovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzaco, Comezzano, Cossirano, Trezzano.
4. **ISEO**, Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Silviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezze, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Ome, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.
5. **LENO**, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliate, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.
6. **LONATO**, Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Cilverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.
7. **SALO'**, Caccavero, Castrezzone, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Moscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Pugnago, Raffa, San Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Sopraponte,

Soprazzocco, Vallio, Villanova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, Limone San Giovanni, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comerio, Hano, Idro, Lavenone, Levranghe, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presego, Treviso Bresciano.

8. **VEROLANUOVA**, Alfanello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pederagnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiera, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Popolazione . . . ab. 419,972
Collegi N. 7

1. **CAGLIARI**, Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarcocch, Quartu Sant'Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu.
2. **IGLESIAS**, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Palmas-Suergiu, Villamasargia, Teulada, Domus de Maria.
3. **ISILI**, Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanovafranca, Laconi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Siurgus, Senorbi, Arixì, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvi, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.
4. **LANUSEI**, Arzana, Ibono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortoli, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tricci, Ursulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Niccolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. **MACOMER**, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula, Tirso, Cuglieri, Scano Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbasanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulilatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.
6. **SERRAMANNA**, Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, San Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sarda, San Pantaleo, Donori, Serdiana, Sicci San Biagio, Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnosfanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Niccolò di Arcidano, Uras.
7. **ORISTANO**, Donigala Fenugheddu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari d'Usellus, Curcuris, Escovedu, Figa, Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usehus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatzza, Mogoro, Gonnostramazza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Popolazione . . . ab. 264,308
Collegi N. 5

1. **CALTANISSETTA**, Sommatino, Delia, Pietraperzia.
 2. **SERRADIFALCO**, Montedoro, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, San Cataldo.
 3. **CASTROGIOVANNI**, Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.
 4. **PIAZZA ARMERINA**, Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.
 5. **TERRANOVA DI SICILIA**, Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.
-

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Popolazione . . . ab. 377,695

Collegi N. . . . 7

1. **CAMPOBASSO**, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cercēpiccola, S. Giuliano del Sannio, Salcito, S. Biase, Baranello.
2. **AGNONE**, Belmonte del Sannio, Caccavone, *Castel Verrino (R.D. 29 ottobre 1893, n. 617)*, Verrino, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.
3. **BOJANO**, Campochiaro, Guardiaregia, S. Massimo, S. Polo Matese, Cantalupo del Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, Cameli, Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spineto, Vinchiaturò, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.
4. **ISERNIA**, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, S. Vincenzo a Volturno, Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Civitanova, del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.
5. **LARINO**, Montorio nei Frentani, S. Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, S. Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.
6. **PALATA**, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, *Ripalta sul Trigno (R.D. 7 giugno 1894, n. 588)*, Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalco del Sannio, Roccavivara, S. Felice Slavo, Termoli, Campomarino, S. Giacomo degli Schiavoni.
7. **RICCIA**, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipetra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripa Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA

Popolazione . . . ab. 725,535

Collegi N. 13

1. **CASERTA**, S. Leucio, Maddaloni, Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castel Morrone.
2. **S. M. CAPUA VETERE**, Casagiove, Casapulla, Curti, S. Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata di Marcianise Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista.
3. **CAPUA**, Bellona, Cancellò ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise, S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi di Formicola, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.
4. **AVERSA**, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola Succivo, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta d'Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.
5. **ACERRA**, Arienzo, San Felice a Cancellò, Santa Maria a Vico, Marigliano, Bruscianno, Castel di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.
6. **NOLA**, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Gennaro di Palma, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Belsito, Cicciano, Camposano, Cumignano e Gallo di Nola, Rocca-rainola, Tufino.
7. **PIEDIMONTE D'ALIFE**, Ailano, Alife, Castello d'Alife, Gioja Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, S. Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Cajazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Cajazzo, Ruviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita.
8. **TEANO**, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano, Appio, Tora e Picilli.
9. **SESSA AURUNCA**, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnio, Sant'Andrea di Vallefredda, Coreno Ausonio.
10. **GAETA**, Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte S. Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. **PONTECORVO**, Roccasecca, Aquino, Colle S. Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, S. Apollinare, S. Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, S. Giovanni Incarico.
12. **CASSINO**, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio Saracinesco, S. Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso e Acquafondata, Casalvieri.
13. **SORA**, Brocco, Campoli Appennino, Castel Liri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA

Popolazione . . . ab. 564,186

Collegi N. 10

1. **CATANIA (I)**, (mandamenti Duomo e Borgo).
 2. **CATANIA (II)**, (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Santa Anastasia.
 3. **CALTAGIRONE**, Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.
 4. **MILITELLO IN VAL DI CATANIA**, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.
 5. **NICOSIA**, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.
 6. **REGALBUTO**, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.
 7. **PATERNO'**, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, S. Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.
 8. **ACIREALE**, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.
 9. **GIARRE**, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castigliese di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
 10. **BRONTE**, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.
-

PROVINCIA DI CATANZARO

Popolazione . . . ab. 432,064

Collegi N. 8

1. **CATANZARO**, Soveria Simeri, Sella, Simeri, e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cervia, Marcedusa, Sersale Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Migliarina, Settingiano.
 2. **CHIARAVALLE CENTRALE**, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermi, Staletti, Valleflorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.
 3. **COTRONE**, Cutro, Isola Caporizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronci, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.
 4. **MONTELEONE DI CALABRIA**, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stéfanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola da Crissa, Vallevlonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.
 5. **NICASTRO**, Sambiasse, Gizzeria, Platania, Nocera Terinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.
 6. **SERRA S. BRUNO**, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca, Santa Caterina del Jonio.
 7. **SERRASTRETTA**, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo a Tiriolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroletto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.
 8. **TROPEA**, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.
-

PROVINCIA DI CHIETI

Popolazione . . . ab. 353,699

Collegi N. 6

1. **CHIETI**, Casalincontro, *S. Giovanni Teatino* (*R. D. 24 giugno 1894, n. 591*), Torvecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbatiggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Mussellaro, Roccacaramanico, Salle, Santa Eufemia a Majella.
 2. **ORTONA**, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, Villarielli, Guardiagrele, Rapino, Filotto, Ari, Pennapicidimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.
 3. **LANCIANO**, S. Vito Chietino, Frisa, Rocca S. Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castelfrentano, S. Eusanio del Sangro.
 4. **GESSOPALENA**, Casoli, Altino, Palombara, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Coltedimacine, Gamberrale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama de' Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Rojo del Sangro, Rosello.
 5. **VASTO**, Cupello, Monteodorisio, S. Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, S. Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.
 6. **ATESSA**, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzano, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, S. Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tofillo.
-

PROVINCIA DI COMO

Popolazione. ab. 536,641

Collegi N. 9

1. **COMO**, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunato, Camnago, Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Caviglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urìo, Vergosa, Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Velesa, Zelbio.
2. **CANTU'**, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, *Camnago Faloppia (R. D. 5 febbraio 1893, n. 48)*, Casanova di Ugiate, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Roderò, Ronago, Trevano, Ugiate, Vertemate, Arosio, Cabiato, Carimate, Carugo, Cremonago, Cucciago, Figino Sennenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.
3. **APPIANO**, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonato, Caslino al Piano, Castelnuovo Bazente, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Linido, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marianne, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rovello, Solbiate Comasco, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.
4. **BRIVIO**, Airuno, Aizzurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco, Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate di Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, Verderio, Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginate, Valgrehentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Culciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

5. **ERBA**, Albanese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago d' Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill'Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d' Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Ponzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.
6. **GAVIRATE**, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago, Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bredero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunnardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, *Osmate Lentate (R. D. 9 giugno 1892, n. 293)*, Lisanza, Merello, Ranco, Taino, Ternate, Varano.
7. **VARESE**, Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luvinato, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant' Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenna Useria, Brusimpiano, Cazzone, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.
8. **LECCO**, Abbazia sopr'Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate, Mantello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, San Giovanni alla Castagna, Somanica, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Treme-

nico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. **MENAGGIO**, Bene Lario, Breglia, Colonna, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pello di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzonà, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA

Popolazione . . . ab. 474,207

Collegi N. 8

1. **COSENZA**, *meno le frazioni S. Ippolito e Torzano (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.
2. **SPEZZANO GRANDE**, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, S. Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Bisignano.
3. **ROGLIANO**, Belsino, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta, *più le frazioni S. Ippolito e Torzano del comune di Cosenza (R.D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altiglia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.

4. **PAOLA**, San Lucido, Ajello in Calabria, Cleto, Serra di Ajello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, S. Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.
5. **VERBICARO**, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sangineto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papsidero, S. Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Roggiano Gravina.
6. **CASTROVILLARI**, Frascineto, S. Basile, Saracena, Lungro, Acquafredda, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Motafollone, S. Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.
7. **CASSANO AL JONIO**, Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Cerchiara di Calabria, Platì, S. Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocera, Rocca Imperiale, S. Demetrio Corone, S. Cosimo, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova di Sibari.
8. **ROSSANO**, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA

Popolazione . . . ab. 304,507

Collegi N. 5

1. **CREMONA**, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, Crotta d'Adda, Duemiglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Farfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto Cremonese, Spinadesco, Tredossi.
2. **CASALMAGGIORE**, Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, S. Daniele Ripa Po, S. Giovanni in Croce, S. Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. **PESCAROLO ED UNITI**, Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte dei Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Robecco d'Oglio, S. Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo.
4. **SORESINA**, Annico, Azzanello, Barzanigo, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelviseconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, Salvirola Cremasca, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina.
5. **CREMA**, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cascine Gandini, Castel Gabbiano, Chieve, Cremosano, Dovera, Inzano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino, Trescore, Vailate, Vajano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

PROVINCIA DI CUNEO

Popolazione . . . ab. 664,416
Collegi N. 12

1. **CUNEO**, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.
2. **ALBA**, Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorrino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, Magliano d'Alba, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.
3. **BARGE**, Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostanta, Revello, Envie, Riffredo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po.
4. **BORGO SAN DALMAZZO**, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gaiola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roa-

- schia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argentera, Bersezio, Pietra Porzio, Sambuco.
5. **BRA**, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Cornegliano Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montalto Roero, Monticelli d'Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.
 6. **CEVA**, Lesegnò, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Salicetto, Murazzano, Castellino Tanaro, Cigliè, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Cigliè, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Casotto, Montalto di Mondovì Roburent, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.
 7. **CHERASCO**, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco Albaretto Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella-Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere delle Langhe, Bonvicino, Farioglio, La Morra, Barole, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.
 8. **DRONERO**, Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Usolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celle di Macra, Lottulo, Paglieres, Stropo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.
 9. **FOSSANO**, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.
 10. **MONDOVI'**, Bastia Mondovì Monastero di Vasco, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vico Forte di Mondovì, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccafortè Mondovì.
 11. **SALUZZO**, Brondello, Castellar, Lagnasco, Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.
 12. **SAVIGLIANO**, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Raconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.
-

PROVINCIA DI FERRARA

Popolazione . . . ab. 230,144

Collegi N. 4

1. **FERRARA**, città, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Porotto, Ravalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).
2. **CENTO**, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Bondeno, Vigarano Mainarda (frazioni del comune di Ferrara).
3. **PORTOMAGGIORE**, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia, Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).
4. **COMACCHIO**, Copparo, Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE

Popolazione . . . ab. 800,672

Collegi N. 14

1. **FIRENZE (I)** — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito, Bagno a Ripoli.
2. **FIRENZE (II)** — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.
3. **FIRENZE (III)** — parte del quartiere Santa Maria Novella, Fiesole, Sesto Fiorentino.
4. **FIRENZE (IV)** — parte del quartiere Santo Spirito, Galluzzo.
5. **BORGO SAN LORENZO**, Vicchio, *più le frazioni Celle e Villa del comune di Dicomano (R. D. 26 marzo 1893, n. 265)*, Scaperia, Barberino di Mugello, S. Pietro a Sieve, Vaglia, Firenzuola.
6. **CAMPI BISENZIO**, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.
7. **EMPOLI**, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.
8. **PISTOJA (I)**, (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.
9. **PISTOJA (II)**, (città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.

10. **PONTASSIEVE**, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano *meno le frazioni Celle e Villa* (R. D. 26 marzo 1893, n. 265), Londa, San Gondenzo, Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello.
11. **PRATO IN TOSCANA**, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.
12. **ROCCA SAN CASCIANO**, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazuolo.
13. **SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri, e *Tavarnelle* (R. D. 18 dicembre 1892, n. 782).
14. **SAN MINIATO**, Montopoli in Valdarno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria in Monte, Montajone.

PROVINCIA DI FOGGIA

Popolazione . . . ab. 351,235

Collegi N. 6

1. **FOGGIA**, Bobino, Castelluccio dei Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.
 2. **CERIGNOLA**, Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia.
 3. **LUCERA**, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.
 4. **S. SEVERO**, Castelnuovo della Daunia, Castelnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isola di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.
 5. **S. NICANDRO GARGANICO**, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnan o Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.
 6. **MANFREDONIA**, Monte Sant'Angelo, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.
-

PROVINCIA DI FORLÌ

Popolazione . . . ab. 254,735

Collegi N. 4

1. **FORLÌ**, Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.
2. **CESENA**, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.
3. **SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA**, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.
4. **BIMINI**, Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Mondaino, Monte Fiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano.

PROVINCIA DI GENOVA

Popolazione . . . ab. 787,215

Collegi N. 14

1. **GENOVA (I)** — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di San Francesco d'Albaro, di S. Martino d'Albaro, di S. Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno, Capraia (Isola).
2. **GENOVA (II)** — sestiere S. Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).
3. **GENOVA (III)** — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.
4. **ALBENGA**, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finale Borgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.
5. **CAIRÒ MONTENOTTE**, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bardineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tiglieto, Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plo dio, Roccavignola, Rocchetta Cengio, Stella.

6. **SAVONA**, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola, Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quiliano, Vado, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.
7. **VOLTRI**, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.
8. **SAMPIERDARENA**, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val Polcevera.
9. **PONTEDECIMO**, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna e *Valbrevenna meno la frazione Frassineto (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*.
10. **RECCO**, Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio *più la frazione di Frassineto del comune di Valbrevenna (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*, Struppa Avegno, Camogli, Canepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, Quarto al Mare, Quinto al Mare, Sant'Ilario Ligure.
11. **RAPALLO**, Portofino, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.
12. **CHIAVARI**, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.
13. **LEVANTO**, Beverino, Riccò del Golfo, di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bolano, Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.
14. **SPEZIA**, Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI

Popolazione . . . ab. 313.106

Collegi N. 6

1. **GIRGENTI**, Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.
2. **CANICATTI'**, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.
3. **LICATA**, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.

4. **ARAGONA**, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermeni, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani.
5. **SCIACCA**, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.
6. **BIVONA**, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonici, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO

Popolazione . . . ab. 104,312

Collegi N. 2

1. **GROSSETO**, Gavorrano, Castiglione della Pescaja, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.
2. **SCANSANO**, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE

Popolazione . . . ab. 553,586

Collegi N. 10

1. **LECCE**, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, *Castri di Lecce (R. D. 24 dicembre 1891, n. 735)*, Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.
2. **BRINDISI**, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, San Vito de' Normanni, Carovigno, Mesagne.
3. **CAMPI SALENTINA**, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.
4. **GALLIPOLI**, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Matino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Seclì.
5. **MAGLIE**, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martana, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Martignano, Sogliano Cavour.

6. **MANDURIA**, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, San Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, San Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.
7. **CASTELLANETA**, Mottola, Palagiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca.
8. **TARANTO**, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.
9. **TRICASE**, Maggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.
10. **OSTUNI**, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO

Popolazione . . . ab. 121,150

Collegi N. 2

1. **LIVORNO (I)** - 1° mandamento (S. Marco), Portoferraio, Porto Longone, Rio dell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina e *Campo dell'Elba* (*Legge 19 luglio 1894, n. 333 e R.D. 5 agosto 1894, n. 387*).
2. **LIVORNO (II)** - 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA

Popolazione . . ab. 301,474

Collegi N. 5

1. **LUCCA** (meno la frazione di Ponte a Moriano).
 2. **BORGO A MOZZANO**, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore.
 3. **CAPANORI**, Villa Basilica, Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).
 4. **PESCIA**, Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, Altopascio, Ponte Buggianese.
 5. **PIETRASANTA**, Serravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.
-

PROVINCIA DI MACERATA

Popolazione ab. 250,368

Collegi N. 4

1. **MACERATA**, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.
2. **RECANATI**, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano e *Porto Recanati* (R.D. 15 gennaio 1893, n. 12).
3. **SAN SEVERINO MARCHE**, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.
4. **CAMERINO**, Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Piore, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole.

PROVINCIA DI MANTOVA

Popolazione ab. 300,311

Collegi N. 5

1. **MANTOVA**, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Virgilio.
 2. **BOZZOLO**, Castellucchio, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Fuori, Rodigo, S. Martino dell'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone.
 3. **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquaneira sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.
 4. **GONZAGA**, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana.
 5. **OSTIGLIA**, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide.
-

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Popolazione ab. 181,007
 Collegi N. 3

1. **MASSA**, Carrara con Avenza, Montignoso, Fosdinovo.
2. **CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemantina.
3. **PONTREMOLI**, Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA

Popolazione ab. 467,233
 Collegi N. 8

1. **MESSINA (I)** - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).
2. **MESSINA (II)** - (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).
3. **CASTROREALE**, Barcellona Pozzo di Gotto, Meri, Lipari, Salina.
4. **FRANCAVILLA DI SICILIA**, Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta, Camastra, Roccella Valdemone, Ali, Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).
5. **MILAZZO**, Condorò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.
6. **MISTRETTA**, Castel di Lucio, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.
7. **NASO**, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortici, Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara li Fusi, Militello di Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.
8. **PATTI**, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Monte Albano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO

Popolazione . . . ab. 1,125,553

Collegi N. 20

1. **MILANO (I)** - mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di San Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.
2. **MILANO (II)** - resto del 2° mandamento, cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di S. Nazaro.
3. **MILANO (III)** - resto del 4° mandamento, cioè: parrocchie di Santa Annunziata, San Calimero, Sant'Eufemia e mandamento 5°.
4. **MILANO (IV)** - mandamento 6°.
5. **MILANO (V)** - mandamento 7°.
6. **MILANO (VI)** - mandamento 8°.
7. **ABBIATEGRASSO**, Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surigone, Zibido San Giacomo.
8. **UGGIONO**, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, Lonate Pozzolo.
9. **GALLABATE**, Albizzate, Cajello, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, Jerago con Besnate, Oggiona con Santo Stefano, *Cavaria e Uniti (R. D. 20 marzo 1892, n. 198)*, Samarate, Somma Lombarda, Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
10. **BUSTO ARSIZIO**, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.
11. **RHO**, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, Pregnana, Vanzago, *Pero (R.D. 10 giugno 1894, n. 589)*, Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. **AFFORI**, Cormanno, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese, Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Casate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, Varedo.
13. **DESIO**, Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.
14. **MONZA**, Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.
15. **VIMERCATE**, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgore, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.
16. **GORGONZOLA**, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiagio, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano, Rosa, Trezzo sull' Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.
17. **MELEGNANO**, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Mediglia, *San Giuliano Milanese (R.D. 15 giugno 1893, n. 312)* Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, *Vigentino (R.D. 25 agosto 1893, n. 518)*, Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.
18. **LODI**, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmajocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.
19. **BORGHETTO LODIGLIANO**, Mairago, Massalengo, Ossago, San Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casale Pusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani, Cazzimani, Graffignano, Marudo, Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanuova Sillaro.

20. **CODOGNO**, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano al Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertinico, Terranova del Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda Cavacurta, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA

Popolazione ab. 289,247

Collegi N. 5

1. **MODENA**.
2. **SASSUOLO**, S. Cesario sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro Modenese, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.
3. **CARPI**, Soliera, Concordia sulla Secchia, S. Possidonio, Nonantola, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.
4. **MIRANDOLA**, Medolla, S. Prospero, Cavezzo, Finale dell'Emilia, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto, Ravarino.
5. **PAVULLO NEL FRIGNANO**, Monfestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama di Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto.

PROVINCIA DI NAPOLI

Popolazione ab. 992,398

Collegi N. 17

1. **NAPOLI (I)** - sezione San Ferdinando, San Giovanni a Teduccio, San Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.
2. **NAPOLI (II)** - sezione di Chiaia, Sorrento.
3. **NAPOLI (III)** - sezione di San Giuseppe, Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio, Portici.
4. **NAPOLI (IV)** - sezione di Montecalvario, Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.
5. **NAPOLI (V)** - sezione Avvocata, Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.

6. **NAPOLI (VI)** - sezione Stella, Giuliano in Campania, Villaricca, Qualiano.
7. **NAPOLI (VII)** - sezione San Carlo all'Arena, Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.
8. **NAPOLI (VIII)** - sezione Vicaria.
9. **NAPOLI (IX)** -- sezione San Lorenzo, Torre del Greco, Cercola.
10. **NAPOLI (X)** - sezione Mercato, Massalubrense.
11. **NAPOLI (XI)** - sezione Pendino, Resina, Vico Equense.
12. **NAPOLI (XII)** - sezione del Porto, Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Angelo, Meta.
13. **CASORIA**, San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.
14. **AFRAGOLA**, Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.
15. **CASTELLAMMARE DI STABIA**, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.
16. **TORRE ANNUNZIATA**, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaviano, *San Giuseppe Vesuviano (R. D. 19 febbraio 1893, n. 118 e R.D. 8 luglio 1894, n. 587).*
17. **POZZUOLI**, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Fofrio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida.

PROVINCIA DI NOVARA

Popolazione . . . ab. 704,233

Collegi N. 12

1. **NOVARA**, Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Treccate, Cerano, Sozzago.
2. **BIANDRATE**, Castelbeltrame, Recetto, Vicoorungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novarese, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).

3. **BIELLA**, Chiavazza, Cossila, Ponderano, Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.
4. **BORGOMANERO**, Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pogno, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna, Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).
5. **COSSATO**, Casapinta, Cerreto, Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.
6. **CRESCENTINO**, Fontanetto da Po, Lampero, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese, Salera (frazione del comune di Costanzana), Salotta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).
7. **DOMODOSSOLA**, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Maseva, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranese, Sepiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Ceppomarelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsogno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzaco, Fomarco, Mergozzo, Migliandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.
8. **OLEGGIO**, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Inverio Inferiore, Inverio Superiore, Meina, Mercurago, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Berge Ticino, Agrate Con-

turbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino, Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. **PALLANZA**, Baveno, Bieno, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Suma, Unchio, Cannobbio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, San Bartolomeo Valmara, Sant'Agata sopra Cannobbio, Spoccia, Trafume, Trarego, Viggiona, Intra, Arizzano, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Carciago, Esio, Ghiffa, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trobaso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpu gnino, Chignolo Verbanò, Comnago Faloppia, Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stropino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crana, Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.
 10. **SANTHIA**, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buròno, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglia, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, San Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.
 11. **VARALLO**, Breja, Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnona, Aranco, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Alloche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopello.
 12. **VERCELLI**, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sale Vercellese, Tricerro, Stropiana, Caresana, Motta de'Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive.
-

PROVINCIA DI PADOVA

Popolazione . . . ab. 397,421

Collegi N. 7

1. **PADOVA**, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Berozzo.
2. **VIGONZA**, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Campo San Piero, Ponte sul Brenta, Torre, Salbero, Mandria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero, (frazioni del comune di Padova).
3. **ABANO BAGNI**, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Masarà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.
4. **CITTADELLA**, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Campo San Piero.
5. **ESTE**, Baone, Cinto, Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elcna, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.
6. **MONTAGNANA**, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense.
7. **PIOVE DI SACCO**, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

PROVINCIA DI PALERMO

Popolazione . . . ab. 698,622

Collegi N. 12

1. **PALERMO (I)**, Palazzo Reale, Mezzomorreale, Falsomieie e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.
2. **PALERMO (II)**, Monte di Pietà, Castellammare.
3. **PALERMO (III)**, Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e San Lorenzo.
4. **PALERMO (IV)**, Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.
5. **MONREALE**, Parco, Torretta, Piana dei Greci, S. Giuseppe Jato, S. Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.
6. **PARTINICO**, Giardinello, Cinisi, Terrasini, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.
7. **CORLEONE**, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.
8. **PRIZZI**, Leroara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campoflorito.
9. **TERMINI IMERESE**, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.
10. **PETRALIA SOTTANA**, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.
11. **CEFALU'**, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica.
12. **CACCAMO**, Sciara, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

PROVINCIA DI PARMA

Popolazione . . . ab. 277,293

Collegi N. 5

1. **PARMA I.** (sud), Noceto, Medesano, San Pancrazio Parmense, Collecchio, *meno la frazione Ozzano (R. D. 20 novembre 1893, n. 664)*, Golese, Vigatto, Torrile.
2. **PARMA II.** (nord), Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.

3. **BORGO S. DONNINO**, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Roccabianca.
4. **BORGOTARO**, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto, *meno la frazione Casa Selvatica (R. D. 29 ottobre 1891, n. 659)*, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano.
5. **LANGHIRANO**, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano, *più la frazione Casa Selvatica del comune di Berceto (R. D. 29 ottobre 1891, n. 659)*, Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano Fornovo di Taro, *più la frazione Ozzano del comune di Collecchio (R. D. 20 novembre 1893, n. 664)*, Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

P R O V I N C I A D I P A V I A

Popolazione . . . ab. 478,618

Collegi N. 8

1. **PAVIA**, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.
2. **BOBBIO**, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegno, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sugliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.
3. **CORTE OLONA**, Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa dei Nobili, Genzone, Inverno, Maghero, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene, Vistarino, Baselica Bologna, Carpignano, Giussago, Turago Bordone.
4. **MOBTARA**, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerreto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Otobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. **SAN NAZZARO DE' BURGONDI**, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Mede, Castellaro de' Giorgi, Frasca-
rolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina,
Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana
Bigli, Suardi, Sartirana di Lomellina, Breme.
6. **STRADELLA**, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati,
Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario, Broni, Albaredo Arna-
boldi, Campospino, Canneto Pavese, San Cipriano Po, Montalto
Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli,
Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghiglione, Montù
Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, San Damiano al Colle, Ze-
nevredo, Santa Giulietta, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle,
Torricella Verzate, *S. Maria della Versa (R. D. 29 settembre 1893,*
n. 579), Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Ro-
vescala, Volpara.
7. **VIGEVANO**, Gambolò, Borgo S. Siro, Tromello, Garlasco, Dorno,
Groppello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.
8. **VOGHERA**, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pan-
carana, Branduzzo, Bressana, *Sungavilla (R. D. 5 settembre 1894,*
n. 590), Castelletto Po, Mezzana Corti Bottarone, Pancarana, Rea,
Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida dei Dossi, Cerve-
sina, Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino
San Quirico, Montebello, Torrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco,
Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Se-
mola, Trebbiano Nizza.

P R O V I N C I A D I P E R U G I A

Popolazione . . . ab. 581,450

Collegi N. 10

1. **PERUGIA (I)** (rioni di Porta Sant' Angelo e di Porta del Sole), Ma-
gione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano,
Tuoro, Corciano.
2. **PERUGIA (II)** (rioni di Porta San Pietro, di Porta Eburnea e di
Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bet-
tona-Biscina, Castiglione, Cocciano, Colpalongo, Santa Cristina (fra-
zioni del comune di Gubbio).

3. **CITTÀ DI CASTELLO**, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.
 4. **FOLIGNO** (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.
 5. **ORVIETO**, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabro, Monte Gabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzio, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.
 6. **POGGIO MIRTETO**, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Rocca Antica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabino, Collevocchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone, Calvi dell' Umbria, Otricoli, Orvinio, *Collalto Sabino* (R. D. 11 maggio 1893, n. 239), Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia, Pozzaglia, Scandriglia, Cerdomare (frazione di Poggio Mojano).
 7. **RIETI**, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Monteleone Sabino, Poggio Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.
 8. **SPOLETO**, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni Cammoro e Orsano).
 9. **TERNI**, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Monte Castrilli, Capitone (frazione di Narni).
 10. **TODI**, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell' Umbria, Trevi, Baschi, Cannara, Rasiglia, Scopoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).
-

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Popolazione . . . ab. 228,842

Collegi N. 4

1. **PESARO**, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestreto, Gradara, Montebarcio, Monteciccardo, Monte l'Abbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone *meno la frazione di Gaifa* (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694), Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.
2. **CAGLI**, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.
3. **FANO**, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.
4. **URBINO**, *più la frazione Gaifa del comune di Fossombrone* (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694), Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoletto, Macerata Feltria, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorbaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello.

PROVINCIA DI PIACENZA

Popolazione . . . ab. 234,603

Collegi N. 4

1. **PIACENZA**, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.
 2. **BETTOLA**, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Boccole de' Tassi.
 3. **CASTEL SAN GIOVANNI**, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.
 4. **FIORENZUOLA D'ADDA**, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.
-

PROVINCIA DI PISA

Popolazione . . . ab. 284,063

Collegi. N. 5

1. **PISA** (città), Pisa (campagna).
2. **LARI**, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella *più la frazione Collemezzano del comune di Cecina (R. D. 5 giugno 1892, n. 287)*, Terricciola, Lajatico.
3. **PONTEDEBA**, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.
4. **VICOPISANO**, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.
5. **VOLTERRA**, Montecatini di Val di Cecina, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina *meno la frazione Collemezzano (R. D. 5 giugno 1892, n. 287)*, Casale di Val di Cecina, Castagneto, Guardistallo, Montescudajo, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

Popolazione . . . ab. 138,937

Collegi. N. 3

1. **PORTO MAURIZIO**, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi, Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costa Rainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo.
2. **ONEGLIA**, Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa d'Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico,

Borgomaro, Aurigo, Candiasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno di Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville San Pietro, Ville San Sebastiano.

3. **SAN REMO**, Col di Rodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camproso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA

Popolazione . . . ab. 539,258

Collegi N. 10

1. **POTENZA**, Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglia di Basilicata.
2. **ACERENZA**, Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano.
3. **BRIANZO**, Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsiconuovo, Moliterno, Sarconi, San Chirico Raparo, Calvera, San Martino d'Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.
4. **CHIAROMONTE**, Fardella, Francavilla sul Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro, Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).
5. **CORLETO PERTICARA**, Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.
6. **LAGONEGRO**, Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.
7. **MATERA**, Montepeloso, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).
8. **MELFI**, Rapolla, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.

9. **MURO LUCANO**, Castelgrande, Bella, S. Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.
10. **TRICARICO**, Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto, Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA

Popolazione ab. 219,208
Collegi N. 4

1. **RAVENNA (I)** - (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola
2. **RAVENNA (II)** - (2' mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.
3. **LUGO**, Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
4. **FAENZA**, Brisighella, Casola Valsenio.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Popolazione ab. 375,528
Collegi N. 7

1. **REGGIO DI CALABRIA**, Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosali, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico,
2. **BAGNARA CALABRA**, Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.
3. **CAULONIA**, Placanica, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monostorace, Pazzano, Riace, Stignano,
4. **CITTANOVA**, Cinquefronde, Anaja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jattrinoli, Terranova Sappo Minulio.
5. **GERACE**, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario del Jonio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Plati, Mammola, Siderno Marino, Agnana Calabria.

6. **MELITO DI PORTO SALVO**, Bagaladi, Montebello Jonico, S. Lorenzo, Bova, Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta S. Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa, del Bianco, Casignana, Precacore, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Gallina.
7. **PALMI**, Gioja Taura, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rosarno, S. Pier Fedele, Serrata, Oppido Marmertina, Molochio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Popolazione . . . ab. 253,486
Collegi N. 5

1. **REGGIO EMILIA**.
2. **CORREGGIO**, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.
3. **CASTELNOVO NE' MONTI**, Vetto, San Polo d'Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.
4. **MONTECCHIO EMILIA**, Bibbiano, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poggio, Brescello, Boretto.
5. **GUASTALLA**, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA

Popolazione . . . ab. 864,851
Collegi N. 15

1. **ROMA (I)** — rione Monti, rione Campitelli.
2. **ROMA (II)** — rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano.
3. **ROMA (III)** — rione Campo Marzio, rione Parione, rione Sant'Eustachio, rione Pigna.
4. **ROMA (IV)** — rione Ponte, rione Regola, rione Sant'Angelo, rione Ripa.
5. **ROMA (V)** — rione Trastevere, rione Borgo.

6. **TIVOLI**, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Monte Celio, Sambuci, San Giorgio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant' Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Flacciano, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.
7. **ALBANO LAZIALE**, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora; Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Poli, Zagarolo.
8. **SUBIACO**, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica Prenestina, Pisoniano, Rocco Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, Olevano Romano, Arsoli, Articoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Rocca Giovane, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano,
9. **CIVITAVECCHIA**, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica di Sutri, Vejano, Nepi, Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabbrica di Roma.
10. **FROSINONE**, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, Bauco, Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.
11. **ANAGNI**, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Colleparado, Fumone, Guarcino, Anticoli di Campagna, Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio.
12. **CECCANO**, Arnara, Giuliano di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.
13. **VELLETRI**, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.
14. **MONTEFIASCONE**, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea,

Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, Toscanella, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.

15. **VITERBO**, Bagnaja, Grotte S. Stefano, S. Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO

Popolazione ab. 218,574

Collegi N. 4

1. **ROVIGO**, Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant' Apollinare con Selva, Villadose, Cà Emo, Pettorazza Grimani.
2. **ADRIA**, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.
3. **BADIA POLESINE**, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Galto, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.
4. **LENDINARA**, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, S. Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadirame, Bergantino.

PROVINCIA DI SALERNO

Popolazione ab. 573,683

Collegi N. 10

1. **SALERNO**, Cava de' Tirreni, Pellezzano.
2. **AMALFI**, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.

3. **NOCERA INFERIORE**, Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.
4. **MERCATO SAN SEVERINO**, Calvanico, Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.
5. **MONTECORVINO ROVELLA**, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione dei Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.
6. **CAMPAGNA**, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomena, Valva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sicignano.
7. **CAPACCIO**, Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto, Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.
8. **SALA CONSILINA**, Atena Lucana, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.
9. **VALLO DELLA LUCANIA**, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Mojo della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, S. Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, S. Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.
10. **TORCHIARA**, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, *Casal Velino (R. D. 18 maggio 1893, n. 249)*, Omi gnano, Stella Cilento, San Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

PROVINCIA DI SASSARI

Popolazione . . . ab. 260,478

Collegi N. 5

1. **SASSARI**, Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.
2. **ALGHERO**, Banari, Bessude, Bonnanara, Bonorva, Borutta con Rebeccu, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova, Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.
3. **TEMPIO PAUSANIA**, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.
4. **OZIERI**, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.
5. **NUORO**, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani e Lula, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarrule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA

Popolazione . . ab. 207,013

Collegi N. 4

1. **SIENA**, Masse di Siena, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille.
 2. **COLLE DI VAL D'ELSA**, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, Radda, Castellina in Chianti, Gajole
 3. **MONTALCINO**, Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.
 4. **MONTEPULCIANO**, Chianciano, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Pian Castagnajo, San Casciano dei Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d'Orcia.
-

PROVINCIA DI SIRACUSA

Popolazione . . . ab. 340,972

Collegi N. 6

1. **SIRACUSA**, Floridaia, Canicattini, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi.
2. **AUGUSTA**, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.
3. **NOTO**, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.
4. **MODICA**, Scicli, Pozzallo.
5. **RAGUSA SUPERIORE**, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.
6. **COMISO**, Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO

Popolazione . . ab. 124,914

Collegi N. 2

1. **SONDRIO**, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo e Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albaredo per San Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.
 2. **TIRANO**, Bianzone, Lovero, Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grossotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell'Acqua, Chiuro, Piateda, Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.
-

PROVINCIA DI TERAMO

Popolazione . . ab. 259,065

Collegi N. 5

1. **TERAMO**, Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Crognaleto, Tossica, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.
2. **ATRI**, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d'Oro, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.
3. **CITTÀ SANT'ANGELO**, Elice, Montesilvano, Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecervino, Castellammare Adriatico, Picciano.
4. **GIULIANOVA**, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Campi.
5. **PENNE**, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, Bacucco, Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO

Popolazione ab. 1,064,233

Collegi N. 19

1. **TORINO (I)** — mandamento Dora, mandamento Moncenisio (in parte).
2. **TORINO (II)** — mandamento Borgo Dora, Mandamento Moncenisio (resto).
3. **TORINO (III)** — mandamento Borgo Po (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).
4. **TORINO (IV)** — mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.
5. **TORINO (V)** — mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione e Verdone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.

6. **AOSTA**, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençau, Rhêmes-Nôtre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuille, Pré-Saint Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollein, Saint, Cristophe, Saint-Marcel.
7. **AVIGLIANA**, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Caselletto, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.
8. **BRICHERASIO**, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.
9. **CALUSO**, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, S. Giusto Canavese, Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.
10. **CARMAGNOLA**, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.
11. **CHIVASSO**, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po, Verrua Savoia, Casalborgone, Lauriano, Piazza, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, S. Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.
12. **CIRIÈ**, Grosso, Nole, San Carlo di Ciriè, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leyni, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.
13. **CUORGNÈ**, Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponso Canavese, Valperga, Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. **IVREA**, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d'Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Coleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella, Traversella, Valchiusella.
15. **LANZO TORINESE**, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje, Groscavallo, Mezenile, Mondrone Pescinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivera, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Usseglio.
16. **PINEROLO**, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Pragelato, Roure, Usseaux, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Ferrero, Traverso, Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Massello, Praly, Riclarretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Ferrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina, *meno le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, Roletto.
17. **SUSA**, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant'Antonino, di Susa, San Didero, San Giorgio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Beusson, Champas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, Sauze di Cesana, Salomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove, Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.
18. **VIGONE**, Cercenasco, Scalenghe *più le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe del Comune di Piscina, (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Cumiana, Cantalupa, Tavernette.
19. **VERBÈS**, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Anthey-Saint-André, Chambave, Chamois, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Dénis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Camporcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Tavagnasco.
-

PROVINCIA DI TRAPANI

Popolazione . . . ab. 284,727

Collegi N. 5

1. **TRAPANI**, Monte S. Giuliano.
2. **MARSALA**, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. **CASTELVETRANO**, Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo, Partanna.
4. **CALATAFIMI**, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
5. **ALCAMO**, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO

Popolazione . . . ab. 381,082

Collegi N. 7

1. **TREVISO**, Casale sul Sile, Casier, Mogliano, Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.
2. **S. BIAGIO DI CALLALTA**, Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.
3. **ODERZO**, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, Gajarine.
4. **CONEGLIANO**, Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, S. Pietro di Fioletto, S. Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.
5. **VITTORIO**, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.
6. **CASTELFRANCO VENETO**, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcuoco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d'Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.
7. **MONTEBELLUNA**, Arcade, Caerano di S. Marco, Cornuda, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE

Popolazione . . . ab. 528,559

Collegi N. 9

1. **UDINE**, Campoformido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia di Udine, *meno la frazione Chiosottis (R. D. 22 maggio 1892, n. 272)*, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reano del Rojale, Tavagnacco.
2. **CIVIDALE DEL FRIULI**, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ippolis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.
3. **GEMONA**, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Tresaghis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.
4. **PALMANOVA**, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano, *Lagunare (R. D. 18 giugno 1893, n. 340)*, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza, Mortegliano, *più la frazione Chiosottis del Comune di Pavia d' Udine (R. D. 22 maggio 1892, n. 271)*.
5. **PORDENONE**, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Vallenoncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo.
6. **SAN DANIELE DEL FRIULI**, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiole, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.
7. **SAN VITO AL TAGLIAMENTO**, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda, (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, Fiume, Basiano, Zoppola.
8. **SPILIMBERGO**, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano, (frazione del comune di San Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. **TOLMEZZO**, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa-Forte, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Resiutta.
-

PROVINCIA DI VENEZIA

Popolazione . . . ab. 356,273
 Collegi N. 6

1. **VENEZIA** (I) — (2° mandamento).
 2. **VENEZIA** (II) — (3° mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia), Burano, Murano, Cavazuccherina, Musile.
 3. **VENEZIA** (III) — (1° mandamento), San Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.
 4. **MIRANO**, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.
 5. **PORTOGRUARO**, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
 6. **CHIOGGIA**, Pellestrina, Cavarzere, Cona.
-

PROVINCIA DI VERONA

Popolazione . . . ab. 394,868
 Collegi N. 7

1. **VERONA** (I) — (mezza città e sobborghi) a sinistra d'Adige), San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Cà di David.
2. **VERONA** (II) — (mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Veronese, Parona all'Adige, Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzano, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo.

3. **BARDOLINO**, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castion Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.
4. **ISOLA DELLA SCALA**, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozecane, Nogarole di Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzò, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.
5. **LEGNAGO**, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.
6. **COLOGNA VENETA**, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Ronca, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albarredo d'Adige, Cucca, Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.
7. **TREGNAGO**, Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, Roverè di Velo, Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Mizzale, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, S. Martino Buon Albergo, Caldiero, Zevio, S. Michele Extra.

PROVINCIA DI VICENZA

Popolazione . . . ab. 401,765

Collegi N. 7

1. **VICENZA**, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.
2. **BASSANO**, Mussolente, Romano d'Ezzellino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Sologna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano, Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.
3. **LONIGO**, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, Alonte Barbarano, Albettone, Castagnero, Grancora, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano dei Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.

4. **MAROSTICA**, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Badesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.
5. **SCHIO**, Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d' Astico, Isola di Malo, Gambugliano, Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.
6. **THIENE**, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Fara Vicentino.
7. **VALDAGNO**, Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Chiampo, Altissimo, Crepadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro

F. CRISPI.